



Ministero dell'Economia e delle Finanze

-----  
Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio II

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

- **Codice della proposta:** COM(2023) 229 final del 19/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0113 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva rivede in modo speculare sia la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD, applicabile all'interno dell'Unione Europea), sia il regolamento (UE) n. 806/2014 (sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR, applicabile all'interno della zona euro e avente contenuti in larga misura sovrapponibili a quelli della BRRD), che, insieme, definiscono il quadro normativo sulla risoluzione e il risanamento degli enti creditizi e di talune imprese di investimento. La proposta dovrebbe seguire una procedura accelerata (di *fast track*), stante la portata circoscritta delle modifiche, il loro carattere presumibilmente politicamente non divisivo e la necessità di intervenire modificando alcune disposizioni che saranno applicabili a partire dal 2024.

Il quadro normativo in esame è stato più volte oggetto di modifica; in particolare, per colmare le carenze della disciplina relativa al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities* o MREL) dell'UE, il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha stabilito i metodi per la sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL interno, introducendo un meccanismo di deduzione per le sottoscrizioni indirette del MREL interno attraverso entità intermedie lungo una catena del controllo (ossia tra la filiazione ultima e l'entità soggetta a risoluzione, c.d. *daisy chain*) al fine di assicurare l'effettivo trasferimento di capitale e perdite all'interno del gruppo. Il regolamento ha inoltre

incaricato la Commissione di riesaminare l'attuazione del metodo della deduzione per la sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per il MREL interno nei diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, nonché di valutare eventuali potenziali conseguenze indesiderate del nuovo meccanismo di deduzione e di garantire un trattamento proporzionato e condizioni di parità, in particolare per quanto riguarda le catene del controllo che includono un'impresa operativa tra una società di partecipazione finanziaria capogruppo e le sue filiazioni (le "strutture HoldCo" in opposizione alle "strutture OpCo", in cui l'entità capogruppo non è una società di partecipazione finanziaria).

La proposta di direttiva - dando seguito al mandato della Commissione previsto nel regolamento 2022/2036 - presenta modifiche mirate della BRRD e del SRMR, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei requisiti di MREL interno e il trattamento delle entità soggette a liquidazione.

Nello specifico, la proposta prevede quanto segue.

- Per le **entità soggette a liquidazione**: i) esclusione della determinazione del requisito MREL da parte delle autorità di risoluzione se non ove necessario a tutelare la stabilità finanziaria; ii) esclusione dall'ambito di applicazione della deduzione nei casi di *daisy chain*, non richiedendosi più che gli strumenti di fondi propri e le altre passività computabili ai fini del soddisfacimento del requisito MREL di entità per le quali non è stata adottata una decisione in materia di MREL (ossia, in mancanza di un requisito MREL superiore all'importo per l'assorbimento delle perdite), detenuti da un'entità intermedia, siano dedotti da quest'ultima; iii) introduzione di un regime di segnalazione del MREL nel caso sia stata adottata una decisione in materia MREL; (iv) esclusione dell'obbligo di richiedere un'autorizzazione preventiva alla riduzione del MREL nel caso sia stata adottata una decisione in materia MREL.
- **MREL interno consolidato**: conferimento alla autorità di risoluzione del potere discrezionale di richiedere l'applicazione del requisito di MREL interno su base consolidata nei confronti di una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione, indipendentemente dal tipo di struttura del gruppo bancario cui appartiene l'entità intermedia, al sussistere di alcune condizioni (es. la capogruppo è una società di partecipazione finanziaria; la capogruppo e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro e sono ricomprese nel medesimo gruppo di risoluzione; la capogruppo non detiene partecipazioni bancarie diverse da quella della filiazione; l'applicazione del requisito consolidato non incide negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo o sulla svalutazione o conversione, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili). L'applicazione del requisito su base consolidata a livello di filiazione esclude l'obbligo di deduzione nei casi di *daisy chain*.

La proposta, attualmente in corso di negoziato, si inserisce nel pacchetto legislativo sulla gestione della crisi e sull'assicurazione dei depositi (c.d. *crisis management and deposit insurance* o CMDI) che comprende, nell'insieme, anche ulteriori modifiche sia alla BRRD che al SRMR, nonché alla direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi o SGD.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base

<b>giuridica</b>
La proposta rispetta il principio di attribuzione, di cui all'articolo 5 del TUE. La base giuridica della proposta è la stessa degli atti legislativi originari, ossia l'articolo 114 del TFUE. Tale disposizione consente di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno come obiettivo l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
<b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b>
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito del mercato interno dei servizi bancari. Se esso fosse soggetto a normative diverse, vi sarebbe il rischio di una sua frammentazione. Inoltre, La proposta mira a integrare e modificare la legislazione dell'UE già esistente (BRRD e SRMR), obiettivo che può quindi essere conseguito meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali.
<b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b>
La proposta rispetta il principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, in quanto le modifiche proposte interessano solo alcune disposizioni circoscritte del quadro di risoluzione dell'UE e in particolare, le misure volte a garantire il regolare trasferimento delle perdite e del capitale all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, al momento della risoluzione, mediante norme adeguate sugli strumenti ammissibili per il MREL interno in casi complessi come le catene partecipative ( <i>daisy chain</i> ).

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. Sia l'intento sia le soluzioni tecniche della proposta sono da ritenersi apprezzabili. Il progetto è di particolar urgenza poiché le disposizioni corrispondenti sono già in vigore e diventeranno applicabili nell'UE il 1° gennaio 2024 e dunque, le modifiche proposte devono essere apportate tempestivamente. La necessità di una rapida adozione è ulteriormente amplificata dal fatto che i gruppi bancari hanno bisogno di chiarezza sul meccanismo di deduzione per decidere come preconstituire al meglio la loro capacità di MREL interno alla luce del termine generale per il soddisfacimento del MREL, anch'esso fissato al 1° gennaio 2024.
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto volte a rafforzare il <i>single rulebook</i> europeo, la resilienza del settore bancario europeo e la stabilità finanziaria complessiva.
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
Si prevede che le principali modifiche dovranno essere recepite nell'ordinamento italiano entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva (prevista il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e che la disciplina di recepimento diventi applicabile a partire dal giorno successivo. Si segnala, per completezza, che in quanto partecipanti all'Unione Bancaria, in Italia assumeranno rilievo principalmente le modifiche apportate al SRMR (che, di fatto, sono speculari alle modifiche apportate alla BRRD, che in ogni

caso dovranno essere oggetto di recepimento), il quale si applicherà direttamente e nella sua interezza dal giorno successivo alla data di recepimento della direttiva.

Si prevede che la negoziazione di questa direttiva sarà rapida, seguendo una procedura accelerata (*fast track*) data la natura tecnica e politicamente non divisiva della riforma.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Allo stato, non si ravvisano norme in grado di avere un impatto sul bilancio dello Stato o dell'Unione.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta richiederà degli adattamenti del quadro normativo nazionale (in particolare, dovrà essere rivisto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con il quale è stata data attuazione alla BRRD). La portata di tali modifiche dipenderà anche dalla evoluzione e dagli esiti del negoziato.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano allo stato

### 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si ravvisano allo stato

## Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

-----  
Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Ufficio II

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

- **Codice della proposta:** COM(2023) 229 final del 19/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0113 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 (paragrafo unico) Modifiche della direttiva 2014/59/UE	La disciplina sulla gestione delle crisi – in particolare, quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD) – è contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - di seguito, Testo unico bancario o TUB) e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	La riforma proposta dalla Commissione ha natura normativa primaria e, se confermata, richiederà adeguamento della normativa nazionale. La materia di competenza prevalente è la tutela del risparmio e dei mercati finanziari (articolo 117, comma 2, lettera e), Cost.). Non risultano, allo stato, costi di adeguamento o altri effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

	(decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - di seguito, Testo unico della finanza o TUF), come modificati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 193.	Tra le amministrazioni coinvolte rilevano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.
Articolo 2 (paragrafo unico) Modifiche del regolamento (UE) n 806/2014	[Non applicabile]	[Non applicabile]
Articolo 3 (paragrafo unico) Recepimento	[Non applicabile]	[Non applicabile]
Articolo 4 (paragrafo unico) Entrata in vigore e applicazione	[Non applicabile]	[Non applicabile]
Articolo 5 (paragrafo unico) Destinatari	[Non applicabile]	[Non applicabile]